

6.14 SRA18 – ACA18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA

Sezione 1	
SRA18 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di beneficiari interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.35 - Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.35 Prestazioni ambientali nel settore dell'allevamento, pertanto, concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2				
SRA18 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
L'intervento è collegato direttamente con l'esigenza 2.7 per la salvaguardia della biodiversità in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari. L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.				

Sezione 3

SRA18 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni per l'apicoltura" prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

Va precisato che l'intervento si rivolge ad allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli eco-sistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di proprietà, ai terreni sui quali svolgono l'attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto diretto. Inoltre, l'intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura intensiva quali agrumeti e altri frutteti in genere per i quali i proprietari pagano il servizio. La Regione Piemonte ha individuato come eligibili le aree che possano riguardare l'intero territorio regionale ad **esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane**, in quanto l'attività svolta dalle api, insieme a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un'agricoltura estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico. Tali aree eligibili sono state individuate utilizzando la cartografia delle aree ad alto valore naturale (HNV) per il PSR 2014-2020, riclassificata per rispondere alle peculiarità della misura.

Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione, l'abbondanza delle popolazioni e lo stato di salute delle api e di moltissime altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell'integrità e della diversità biologica degli ecosistemi terrestri.

L'intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l'attività effettuata nelle aree sopra descritte.

Tali aree, pur presentando diversità di specie floricole agrarie e naturali, risultano di minore valore nettario perché non interessate da forme di agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati) e vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese nettario. Tuttavia, in tali aree, l'apicoltura rappresenta un'attività molto importante per il mantenimento sia dell'agro-biodiversità sia per la conservazione della flora spontanea, grazie all'importante opera d'impollinazione realizzata dalle api, laddove l'equilibrio tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc), non pesi a svantaggio della popolazione degli impollinatori in termini di biodiversità. Per tali motivi l'intervento prevede un numero massimo di alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici.

Vi è comunque una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione, durante il bottinamento, delle api operaie.

In ragione delle premesse fatte si deve considerare una superficie utilizzabile, da una famiglia di api, quella ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum vengono rideterminati in circa km 2,2. Questa è la distanza minima che deve esistere tra apiari appartenenti alla medesima azienda, e quindi con lo stesso codice

allevamento, ammessi all'impegno dell'intervento. Benché il raggio di azione sia così vasto, in realtà le api si spostano in uno spazio più limitato in ragione della ricchezza del pabulum e della necessità di risparmiare energia.

Alla luce di tali premesse, l'obiettivo consiste sia nell'incrementare il numero di apiari presenti nelle aree indicate, migliorando l'attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici; sia nel promuovere l'allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l'azione delle api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in grado di assicurare).

L'intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che **lo stesso apiario** non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno:

Azione 1 "Apicoltura stanziale"

Azione 2 "Apicoltura nomade"

L'accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificata dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica.

Le aree regionali eleggibili, interessate dalle suddette azioni, sono individuate nella "Carta d'uso di interesse apistico", allegata al presente CSR, che comprende le aree naturali e agricole a bassa e media intensità.

L'intervento contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo specifico 6 in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale.

I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di alveari dichiarati con la domanda di sostegno e ammissibili a premio.

Il numero di alveari oggetto di sostegno, tuttavia, può ridursi nell'arco del periodo d'impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano Strategico Nazionale della PAC e riportati anche nei capitoli generali del CSR.

La definizione di una percentuale massima di riduzione degli alveari garantisce che, nel tempo, non venga ridotta l'efficacia della misura.

Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a 5 anni**.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA18 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA18 del PSP2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- L. 313/2004 "Disciplina dell'apicoltura"
- Decreto interministeriale 4/12/2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"

Sezione 5

SRA18 - Tipologia di beneficiari

CR01 - Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica;

CR0X1 - Aziende apistiche professionali, registrate come tali nella Banca Dati Apistica;

Sezione 6

SRA18 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

SRA18 - Criteri di ammissibilità

CR03 - Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di sostegno;

CR04 - censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente;

CR05 - adesione con un numero minimo di alveari stabilito in **52**, utilizzando come base dati il numero di alveari presenti nella BDA per effetto dell'ultimo censimento annuale disponibile;

CR06 - praticare l'attività apistica nelle aree elegibili individuate dall'ultima versione della "Carta d'uso di interesse apistico", allegata al presente CSR, con esclusione delle aree ad elevata intensità agricola e le aree urbane.

SRA18 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 - Praticare l'attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio CR06;

I02 - non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km;

I03 - tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario;

I04 - mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche;

I05 - mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1;

I06 - redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04;

I07 - esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

Sezione 7 SRA18 - Principi di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

P01 - localizzazione delle aree di pascolamento: priorità alle aree esterne a Rete Natura 2000.

P02 – allevamenti biologici

Eventuali altri criteri: a parità di punteggio: (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato).

Sezione 8 SRA18 - Forma e importi o tassi di sostegno

I pagamenti sono concessi annualmente in maniera forfettaria, espressi in €/anno/beneficiario e diversificati in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari.

Gli importi dei pagamenti sono i medesimi per Azione 1 e Azione 2.

Azione 1 (apicoltura stanziale) e Azione 2 (apicoltura nomade)	Per il valore dei premi (euro/anno/beneficiario) si rinvia alla tabella sottostante
Degressività	NO

N. alveari		Premio (euro/anno/beneficiario)
da	a	
52	80	2.000
81	120	2.800
121	200	3.600
201	360	5.000
361	600	7.200
601	920	10.200
921	oltre	13.800

Sezione 9

SRA18 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA14, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

I pagamenti dell'intervento SRA18 sono erogati al beneficiario in funzione del numero di alveari sotto impegno. Pertanto essendo l'unità di misura ad alveare differente dalle unità di misura a superficie e a capo di bestiame (UBA) non vi sono elementi di incompatibilità con le altre SRA-ACA.

Le indicazioni di cumulabilità valgono solo ove vi sia la medesima unità di misura.

Demarcazione

- Intervento settoriale per l'apicoltura

La demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento.

- Ecoschema 5

I beneficiari di Ecoschema 5 saranno gli agricoltori che semineranno e manterranno piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), per cui non vi è potenziale sovrapposizione con SRA 18.

Sezione 10

SRA18 - Aiuti di Stato

Non pertinente.